



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2012, proposto da:

Issam Dridi, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Santagostino, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR

contro

Comune di Vigevano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parlato, con domicilio eletto presso l'avv. Federico Lerro in Milano, Via S. Barnaba, 39

nei confronti di

Mohamed Elsabay Osama;

Alessio Marzano,

entrambi non costituiti

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale del Comune di Vigevano n. 1639/11 del 19.12.2011 di esclusione dalla graduatoria di assegnazione alloggi Erp e per la condanna al risarcimento dei danni patiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigevano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che il ricorrente (partecipante al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica) ha impugnato il provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria a sensi dell'art. 13, comma 5 del r.r. n. 1/2004;

che, in particolare, il sig. Dridi ha contestato la legittimità dell'atto impugnato sia da un punto di vista formale, per mancato rispetto di norme procedurali, sia per violazione e falsa applicazione della normativa regolante i requisiti di ammissione e permanenza nelle graduatorie pubbliche "ERP";

Ritenuto:

che il ricorso pare allo stato fondato, in quanto le motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato appaiono carenti sotto molteplici profili;

che, invero, il ricorrente ha dimostrato di essere ancora legalmente residente nel comune di Vigevano;

che la norma di cui all'art. 40, comma 6 del d.lgs. n. 286/98, non recepita nel regolamento regionale n. 1 del 2004, ma richiamata dall'Amministrazione nel suo provvedimento - norma secondo cui il soggetto extracomunitario che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di natura subordinata in Italia non può accedere ai benefici di edilizia residenziale pubblica -, appare di dubbia costituzionalità, se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla concessione di alloggi pubblici, poiché introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di bisogno sulla sola base della diversa nazionalità;

che il processo logico in relazione al quale l'amministrazione ha qualificato la dichiarazione sul reddito del nucleo familiare del ricorrente come non veritiera appare viziato sotto il profilo della mancata considerazione della possibile esistenza di supporti sociali diversi da quelli istituzionali;

che il ricorrente è esposto al grave pregiudizio di non potere conseguire l'alloggio;

che sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela richiesta;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende, ai fini del riesame, il provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisondi, Primo Referendario

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)